

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Commissione tributaria provinciale di Cremona — Interpretazione dell'art. 33 della direttiva 77/388/CEE: sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE (GU L 376, pag. 1) — Compatibilità di una normativa nazionale che istituisce un'imposta regionale sulle attività produttive

Dispositivo

L'art. 33 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta al mantenimento di un prelievo fiscale avente le caratteristiche dell'imposta di cui si discute nella causa principale.

(¹) GU C 21 del 24.1.2004.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 5 ottobre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-84/04) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CEE) n. 4253/88 e art. 10 CE — Fondi strutturali — Coordinamento tra gli interventi dei Fondi strutturali e quelli della BEI — Riduzione sistematica degli importi versati a titolo di aiuti del FEAOG, sezione «Orientamento» — Diritti riscossi dall'IFADAP durante il periodo di programmazione 1994-1999)

(2006/C 294/06)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A.M. Alves Vieira, G. Braun, agenti, N. Castro Marques e F. Costa Leite, advogados)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Fernandes, agente, C. Botelho Moniz e E. Maia Cadete, advogados)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Art. 10 CE e regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante dispo-

sizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374, pag. 1) — Riduzione sistematica degli importi versati quali aiuti FEAOG, sezione Orientamento — Diritti obbligatori riscossi dall'IFADAP nel periodo di programmazione 1994-1999

Dispositivo

1) La Repubblica portoghese, consentendo all'Istituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas (Istituto di finanziamento e di aiuto allo sviluppo dell'agricoltura e della pesca) di creare e mantenere in vigore un sistema di concessione di contributi finanziari dei Fondi strutturali comunitari, con norme sostanziali relative al pagamento di diritti, non volontari né facoltativi, che non costituiscono la retribuzione di servizi, bensì sono finalizzati a finanziare compiti spettanti allo Stato portoghese, segnatamente, in applicazione del diritto comunitario, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2082.

2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

(¹) GU C 94 del 17.4.2004.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 21 settembre 2006 — Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Technische Unie BV, Commissione delle Comunità europee, CEF City Electrical Factors BV, CEF Holdings Ltd

(Causa C-105/04 P) (¹)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Intese — Mercato dei materiali elettrotecnici nei Paesi Bassi — Associazione nazionale di grossisti — Accordi e pratiche concordate aventi ad oggetto un regime collettivo di esclusiva e la fissazione dei prezzi — Ammende)

(2006/C 294/07)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied (rappresentanti: E. Pijnacker Hordijk e M. De Grave, avvocati)